Accordo Integrativo Territoriale di II° Livello
della Provincia di Messina
settore Turismo

Il 18 febbraio 2008 presso la sede dell'Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Messina

Tra

l'Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Messina, rappresentata dal Presidente Sig. **Antonino Messina** e dal Vice Presidente Sig. **Giordano Aurelio** e dal direttore Sig. **Roberto Corona,**

la Fipe Messina rappresentata dal Sig. **Antonino Pisani,**

e

la Fisascat - Cisl di Messina rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Pancrazio Di Leo**

la Filcams - CGIL di Messina rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Giuseppe Silvestro**

la Uiltucs - Uil di Messina rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Eliseo Gullotti**

Premesso

- Che il quadro di riferimento della contrattazione territoriale è il vigente CCNL Turismo ed il protocollo d' intesa del 23 luglio 1993

- L'accordo del 08 luglio 1997 intesa quadro regole nei rapporti delle OO.SS. Siciliane, e il documento unitario sulle regole del 2000

- L'accordo per la costituzione del Centro di Servizio Provinciale del 22 luglio 1998

- L'accordo di Costituzione del Centro Servizio Settore Turismo Messina del 02 febbraio 1999 ed ivi operante

Accordo Integrativo Territoriale di II° Livello
della Provincia di Messina
settore Turismo

- L'accordo del 06 ottobre 2004 in materia di quota di servizio per le aziende del Terziario e del Turismo

- L'accordo di costituzione della Commissione Paritetica Territoriale per la composizione delle vertenze individuali e collettive del 28 luglio 2005 per il settore Terziario e del Turismo

- L'accordo del 23 maggio 2007 sul funzionamento dell' E.B.T. di Messina e del Centro di Servizio Settore Turismo Messina

- L'accordo Provinciale del 03 settembre 2007 sul riallineamento Ex art.1 Comma 1193 L. 296/2006

in forza di quanto sopra,

si è stipulato il presente Contratto Integrativo Territoriale per le aziende e dipendenti del Turismo, da valere per il territorio di Messina e Provincia ed a cui possono aderire altre strutture associative del sistema Confcommercio.

Sfera di applicazione

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

- Con riferimento alla definizione degli assetti contrattuali di cui al citato Protocollo del 23 luglio 1993, le parti convengono che l'applicazione del presente Contratto, definito ai sensi del CCNL Turismo e con le modalità ivi richiamate, è funzionale alla fruizione dei benefici derivanti dall'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n.102 (*fiscalizzazione degli oneri sociali*), e successivi.
- Pertanto si ritengono fondamentali per l'applicazione degli strumenti e degli istituti quivi definiti e richiamati:
 - il versamento dei contributi previsti a favore del Centro Servizi Turismo di Messina, e gli accordi territoriali stipulati in precedenza o che saranno stilati in futuro;
 - i contributi di assistenza contrattuale, per la parte a carico delle aziende e dei lavoratori.

Nell'ambito territoriale previsto, sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui sopra, tutti i datori di lavoro ed i loro dipendenti al cui rapporto di lavoro si applichi il CCNL Turismo, nonché il presente Contratto Integrativo Territoriale e Accordi Provinciali, essendo le normative contrattuali richiamate tra loro strettamente connesse ed inscindibili.

Le aziende che decidessero di non aderire al Centro Servizi ferma restando la disposizione degli accordi Territoriali vigenti, non potranno ottenere i benefici previsti in materia di gestione bilaterale.

Elemento provinciale

In Provincia di Messina il 3° elemento è pari a 10 € (dieci) euro mensili.

Per le aziende stagionali il personale avrà diritto alla retribuzione maggiorata del:

- 20 % per ingaggio fino ad un mese
- 15 % per ingaggio fino a due mesi
- 8 % per ingaggio oltre due mesi fino alla fine della stagione.

Per la pratica realizzazione ed il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali, e per assicurare, nell'interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro, l'efficienza e l'efficacia del ruolo delle proprie strutture, le OO.SS. di categoria – nel rispetto degli accordi siglati il 02 febbraio 1999, il 06 ottobre 2004, il 28 luglio 2005 e il 23 maggio 2007 nonché di quelli precedenti - procederanno alla riscossione dei relativi contributi di assistenza contrattuale nei termini e nei modi di seguito specificati.

I contributi di cui all'accordo del 02 febbraio 1999, e del 06 ottobre 2004, vengono fissati nella misura dello 0,40% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito:

- 0,20% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore;
- 0,20% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro;

Le quote di contributo sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro, dovranno essere mensilmente trattenute sulla busta paga mensile e versate, ad opera del datore di lavoro, sul conto corrente dell'Istituto all'uopo designato.

Le quote di assistenza contrattuale sopra indicate, congiuntamente con il terzo elemento provinciale e le maggiorazioni, costituiscono parte integrante del trattamento **economico** mensile.

Fermo restando il contributo previsto dall'accordo del 23 luglio 2005 "Apprendistato", sono tenuti al versamento dei suddetti contributi di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti; ferme restando le finalità di cui ai commi precedenti e le modalità di erogazione già indicate nei precedenti accordi, tali contributi contrattuali sono obbligatori in quanto costituiscono una **componente economica** aggiuntiva ai valori della paga base tabellare conglobata del salario unico nazionale, e in considerazione che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della suddetta contribuzione.
Ne consegue che la sua applicazione è condizione pregiudiziale per il rilascio delle autorizzazioni richieste.

Erogazione economica di secondo livello

In riferimento a quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993 relativamente all'erogazione di un salario variabile correlato ai risultati di andamento economico delle imprese, aventi come obiettivo incrementi di produttività, le parti nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dal CCNL Turismo, assumono l'impegno di convocare, un gruppo di lavoro per definire obiettivi e parametri entro il 31 ottobre 2008.

Servizi agli iscritti

Il Centro Servizi è autorizzato alla stipula di convenzioni con enti e strutture in grado di fornire servizi alle aziende ed ai lavoratori sulla scorta della legislazione vigente e successive aggiunte e modificazioni.

L'azienda, aderente al Centro Servizi del Turismo della Provincia di Messina costituito presso la Confcommercio di Messina, in regola con il versamento dei relativi contributi, versa e si impegna a versare i contributi di assistenza contrattuale ed applica nei confronti di tutti i lavoratori il vigente CCNL e successivi del settore Turismo, nonché il presente Contratto Integrativo Provinciale e Accordi Integrativi "Aziendali e Territoriali" precedentemente stipulati, ha diritto ai suddetti servizi.

Decorrenza - Durata - Applicazione

Il presente accordo territoriale, che verrà applicato a tutti i dipendenti dalle aziende nelle quali si applica il CCNL del Turismo, entra in vigore il 1° febbraio 2008 e scadrà il 31.12.2012.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Le parti, in presenza di modifiche legislative o contrattuali si impegnano ad incontrarsi per eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie.

Le parti si impegnano ad avviare le trattative per il rinnovo del presente contratto, entro il 30.06.2012.

Il presente contratto, per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile.

La sua integrale applicazione, anche per quanto concerne la contrattazione decentrata, sottoscritta dalle parti stipulanti il CCNL con particolare riferimento a: orario di lavoro, accesso ai servizi del Centro Servizi Turismo di Messina, rilascio della relativa certificazione liberatoria e rilascio dell'autorizzazione all'assunzione degli apprendisti è condizione pregiudiziale.

Organismi a cui recapitare il Contratto Integrativo Territoriale

Copia del presente contratto sarà depositata presso la direzione provinciale dell'Ispettorato del Lavoro, del SUPL di Messina e degli istituti provinciali Inps e Inail, nonché presso la Regione Sicilia, la Provincia di Messina, il Comune di Messina, il CNEL e l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Unione Generale dei Commercianti

.....

Fipe

.....

Fisascat-Cisl

.....

FISASCAT-CISL
Viale Europa, n. 58 is. 68
- 98123 Messina -

Filcams-Cgil

.....

Uiltucs-Uil

.....

ASS. DEL LAVORO E PREV. SOCIALE
SICILIANA - ISPETTORATO PROV.LE DEL LAVORO - MESSINA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
SERVIZIO XXI "UFFICIO PROVINCIALE LAVORO"
MESSINA

VISTO: Si attesta che il presente contratto è stato depositato presso questo **Ufficio** in data odierna.

18 MAR. 2008

IL DIRETTORE
(Dr. Antonino Marcantonio)